

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
ANTOI  
– ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
TECNICI ORTOPEDICI ITALIANI –  
ASSOCIAZIONE TECNICO SCIENTIFICA – ENTE TERZO  
SETTORE” in breve “ANTOI ATS - ETS”**

**ARTICOLO 1.-**

**(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita l'Associazione tecnico scientifica, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

“ANTOI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE TECNICI ORTOPEDICI ITALIANO – ASSOCIAZIONE TECNICO SCIENTIFICA – ENTE TERZO SETTORE” in breve “ANTOI ATS - ETS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Roma (RM) e con durata illimitata.

L' “Associazione”, è Associazione di rilevanza nazionale della professione del TECNICO ORTOPEDICO.

Il termine TECNICO ORTOPEDICO è altresì identificabile in forma abbreviata con acronimo T.O., quale marchio registrato al registro dei brevetti e marchi.

**ARTICOLO 2.-**

**(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione si propone di rappresentare, di tutelare, promuovere le Tecniche Ortopediche, coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni degli utenti e sviluppare la conoscenza e l'approfondimento scientifico della professione, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della ricerca tecnico scientifica nell'ambito delle scienze tecniche ortopediche e riunisce i professionisti sanitari tecnici ortopedici.

L'associazione è autonoma e non persegue attività imprenditoriale.

I suoi scopi sono:

- a) La promozione, lo sviluppo e la diffusione degli studi delle scienze tecniche ortopediche;
- b) Riunire in Associazione Scientifica i tecnici ortopedici, che esplicano la loro attività nel settore pubblico o privato, come imprenditori, come liberi professionisti o come professionisti dipendenti;
- c) Collaborare in campo nazionale ed internazionale sul piano legislativo e normativo con istituzioni preposte ad ogni iniziativa che interessi le scienze ortoprotesiche e degli ausili tecnici;
- d) Promuovere inoltre, la conoscenza nella società di una cultura ortoprotesica e delle tecnologie assistite;
- e) Promuovere ed incrementare gli studi ortoprotesici e delle tecnologie assistite e favorire un armonico sviluppo delle attività scientifiche correlate, delle attività didattiche, delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione;

e) Organizzare eventi scientifici tra professionisti che operano nelle discipline di specie; organizzare e promuovere corsi di istruzione ed aggiornamento;

f) Promuovere l'attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ed ECM;

g) Mantenere i rapporti interdisciplinari con le diverse associazioni scientifiche professionali nazionali ed internazionali;

h) Rappresentare e perseguire gli scopi sociali presso le società scientifiche nazionali e internazionali e presso le istituzioni pubbliche e private che perseguono gli stessi obiettivi;

i) Collaborare con il Ministero della Salute, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni, le Aziende Sanitarie; e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e con le associazioni dei cittadini per la tutela della salute;

j) Mettere in atto tutte le iniziative finalizzate a migliorare la qualità, l'appropriatezza, l'efficacia ed efficienza dei dispositivi orto protesici e ad ampliarne la diffusione tramite tutti i canali di comunicazione;

k) Elaborare disciplinari, buone prassi e linee guida e promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche; promuovere la tutela e il rispetto dei principi deontologici.

L'associazione non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati sia direttamente che indirettamente.

Per il perseguimento di tali finalità, l'associazione potrà:

- promuovere, organizzare e realizzare oltre che le azioni di cui ai precedenti punti, anche incontri, tavole rotonde, seminari, conferenze, convegni e congressi, stipulare accordi di cooperazione e convenzioni con associazioni, enti, organismi pubblici e privati, italiani ed esteri, operanti nei vari settori, al fine di un reciproco scambio di dati, esperienze, mezzi e persone altresì, ricevendo o concedendo finanziamenti;

- stipulare convenzioni con singoli ricercatori, italiani ed esteri, aventi requisiti di qualificazione scientifica e professionale negli specifici campi di indagine;

- svolgere attività editoriale in funzione degli scopi statutari;

- svolgere ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi sociali;

- finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Sistema Sanitario Nazionale anche se forniti attraverso soggetti collegati;

- finanziare le attività formazione continua in medicina (ECM - Educazione Continua in Medicina) attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di

donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione sottoscrive dichiarazione di autonomia e indipendenza dell'ente e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

L'associazione prevede per le attività di educazione continua e formazione idonei sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

L'associazione pubblicherà periodicamente l'attività scientifica effettuata sul proprio sito web.

### **ARTICOLO 3.-**

#### **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche, giuridiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Gli associati persone fisiche sono tecnici ortopedici, operatori sanitari e professionisti che a vario titolo operano nell'ambito della tecnica ortopedica.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata se in possesso, nonché numero di iscrizione all'ordine di riferimento;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea previo parere del Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ARTICOLO 4.-**

##### **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività nell'ambito dell'associazione verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Ciascun associato è tenuto ad astenersi dalla situazione di conflitto di interessi con gli scopi dell'Associazione; ciascun componente degli organi dell'Associazione è tenuto a dichiarare per iscritto la presenza di eventuali interessi personali che possano entrare in conflitto con l'attività associativa. In presenza di gravi elementi circa il conflitto di interessi, chiunque partecipi alla Associazione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea.

L'espulsione deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti, inviata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di contestazione diretta al Presidente, dal Presidente del Collegio dei Probiviri o in caso di suo impedimento dal Consigliere più anziano, con l'invito all'associato a presentare le proprie controdeduzioni entro i dieci giorni successivi alla ricezione della contestazione.

Gli eletti alle cariche dell'Associazione devono garantire autonomia e indipendenza e non devono avere conflitti di interesse nell'esecuzione del loro mandato. Nel caso in cui, con riferimento ad una specifica deliberazione, insorga un conflitto di interesse, il componente è tenuto ad astenersi sia dalla partecipazione alla discussione, sia dalla votazione. In ogni caso, tutti i componenti degli organi della Associazione devono avere idonei requisiti di moralità professionale.

#### **ARTICOLO 5.-**

##### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea su proposta del Collegio dei Probiviri con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ARTICOLO 6.-**

##### **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo ove nominato ai sensi del Codice del Terzo settore;
- il Revisore ove nominato ai sensi del Codice del Terzo settore;
- il Collegio dei Proviviri
- il Comitato Tecnico Scientifico

#### **ARTICOLO 7.-**

##### **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti massimo tre voti. In ogni caso si applica quanto disposto dall'art. 2373 codice civile.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o elettronico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica ordinaria o certificata) che possa documentare il ricevimento dell'avviso da parte del destinatario. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda. L'assemblea di ulteriore convocazione ivi inclusa la seconda non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

In caso di assenza dei consiglieri (e se nominati, i membri dell'organo di controllo) gli stessi dovranno rilasciare una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica ordinaria o certificata), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate ai consiglieri assenti nonché, se nominati, all'organo di controllo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi dell'adunanza che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione o il notaio se necessario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio nonché le modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo si applicano le medesime regole sopra descritte.

### **ARTICOLO 8.- (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi sociali.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nomina al proprio interno il Vice Presidente;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati nonché l'esclusione degli associati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- per l'implementazione delle proprie direttive, la nomina o la revoca di comitati tecnici scientifici nonché dei relativi responsabili;
- per l'implementazione delle linee approvate dall'Assemblea predisporre e approva la predisposizione di eventuali Regolamenti interni all'Associazione.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 9 (nove) e 21 (ventuno), nominati dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto per la durata di 2 (due) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Massimo due membri del Consiglio Direttivo possono essere nominati tra gli associati appartenenti alla categoria degli Enti.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte

nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 ter codice civile.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sugli argomenti da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri, organo di controllo e revisori, ove nominati, con qualsiasi mezzo, anche elettronico, idoneo ad assumere la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza ed, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo e i revisori, se nominati e siano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se i membri dell'Organo di Controllo o il revisore legale dei conti, ove nominati, non partecipano personalmente alla riunione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

#### **ARTICOLO 9.- (Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei componenti degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

#### **ARTICOLO 10.- (Vice Presidente)**

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto tra i suoi membri.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o su specifico mandato di quest'ultimo.



## **ARTICOLO 11.-**

### **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea con votazione scrutinio segreto su proposta del Consiglio Direttivo al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile e s.m.i, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile e s.m.i. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **ARTICOLO 12.-**

### **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione, con votazione espressa dall'Assemblea a scrutinio segreto, deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **ARTICOLO 13.-**

### **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **ARTICOLO 14.-**

### **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ARTICOLO 15.-**

### **(Bilancio di esercizio - Bilancio Preventivo)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, formato da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione redige altresì il bilancio preventivo, esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea.

Il bilancio di esercizio annuale ed il bilancio preventivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione.

## **ARTICOLO 16.-**

### **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano maggiori a centomila euro annui .

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano maggiori a un milione dei euro annui.

## **ARTICOLO 17.-**

### **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità previa richiesta al Presidente o in sua assenza al Vice Presidente:

. richiesta inviata mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'accesso presso la sede legale.

## **ARTICOLO 18.-**

### **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite

dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ARTICOLO 19.-**

##### **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

#### **ARTICOLO 20.-**

##### **(Collegio dei Probiviri)**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, esso dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti vengono eletti a scrutinio segreto dall'assemblea generale fra gli associati, ovvero tra persone di provata competenza e moralità.

#### **ARTICOLO 21.-**

##### **(Comitato Tecnico Scientifico)**

L'associazione è dotata di un Comitato Tecnico Scientifico nominato dal Consiglio Direttivo con votazione scrutinio segreto sulla base dei requisiti che verranno stabiliti con apposita delibera del medesimo organo. Il Comitato Tecnico Scientifico ha fra i suoi compiti, l'obbligo di verificare e controllare la qualità delle attività scientifiche svolte dall'associazione nonché la produzione tecnico scientifica in base ad indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

#### **ARTICOLO 22.-**

##### **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente

scelti tra i propri associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio nonché le modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo si applicano le medesime regole sopra descritte.

**ARTICOLO 23**  
**(Norme finali)**

E' espressamente previsto:

- . l'esclusione di retribuzione per le cariche sociali
- . che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

**ARTICOLO 24.-**  
**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni (da esplicitare il regolamento) e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to BARBARANCIA EUSEBI Paolo

F.to BORDIERI Corrado

F.to Andrea CATANEA

F.to GUIDI Silvia

F.to LAINERI MILAZZO Marco

F.to Morris MONTANARI

F.to Guerrino ROSELLINI

F.to Francesco SIANO

F.to Giuseppe TOMBOLINI

F.to Fabio Orlandi Notaio